



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Prot. n. 15043

Cagliari, 9.04.2014

**Spett. Direzione Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Viale Regina Margherita, 6
09125 CAGLIARI**

Oggetto: Trasmissione Determinazione n. 14086/1531/F.P. del 04.04.2014 e relativo allegato.

Con la presente si trasmette la Determinazione di approvazione del documento di indirizzo regionale in materia di certificazione finale per i percorsi IeFP in regime di sussidiarietà, n. 14086/1531/F.P. del 04.04.2014 e relativo allegato.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- LUCA GALASSI -
(FIRMATO DIGITALMENTE)**

Resp. Settore: Davide Zeponi
Istruttore: Giuseppe Simone

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LE INDICAZIONI SULLA DEMATERIALIZZAZIONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE G.R. N. 71/40 DEL 16.12.2008 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"

Memo File	Esito verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Nota Ufficio Scolastico Regionale.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Impossibile scaricare la Cod (esito di ricerca non verificato)	verifica alle data? clicca qui...	SHA-256	LUCA GALASSI	AnubafEC S.p.A. NG CA 3	GLSLCUG3S15B354K	non presente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N.

24086/453-1

/F.P DEL

10 4 APR. 2014

Oggetto: Approvazione documento di indirizzo regionale in materia di certificazione finale per il percorsi leFP in regime di sussidiarietà.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le funzioni di direzione del Servizio della Governance della Formazione Professionale della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 7 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2014);
- VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 8 recante: "Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016";
- VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 – "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Determinazione n° 1408/1531/F.P.
del 04 APR. 2014

- VISTO il DPR 87/2010 regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- VISTO l' Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
- VISTO l' Accordo n. 36 del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;
- VISTO l'Accordo n. 66 del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- VISTO l'Accordo n. 137 del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;
- VISTO l'Accordo n. 252 del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- VISTO l'accordo territoriale del 09.06.2011 tra Regione Autonoma della Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di leFP di durata triennale di cui agli art. 17 e 18 del D. Lgs 226/2005 da parte degli Istituti Professionali di Stato della Regione Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Determinazione n° 14088/1531/F.P.
del 04 APR. 2014

- VISTO** l'Accordo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni e Province autonome in data 20.02.2014, sulle disposizioni alle singole Regioni e alle Province autonome, per la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e sulle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento della Qualifica professionale di IeFP e il rilascio delle relative attestazioni;
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del documento di indirizzo regionale in materia di certificazione finale per i percorsi IeFP in regime di sussidiarietà presso gli Istituti Professionali di Stato allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- ASSUME** la seguente

DETERMINAZIONE

- ART. 1** Si approva il documento di indirizzo regionale in materia di certificazione finale per i percorsi di IeF.P. in regime di sussidiarietà presso gli Istituti Professionali di Stato, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell'art. 21, VII comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio

Luca Galassi

Resp. Settore D. Zepponi

Ist. S. Simone



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Allegato alla Determinazione n. *4086/1531/17* del 04 APR. 2017

Documento di indirizzo regionale in materia di certificazione finale per i percorsi leFP in regime di sussidiarietà.

Il sistema di leFP, nato in forma sperimentale nel 2003, è entrato formalmente a **regime** nell'anno formativo 2011-2012, come sistema di pari dignità e parte integrante nel secondo ciclo del sistema educativo italiano di istruzione e formazione, caratterizzato da una propria tipologia di offerta di percorsi di durata triennale, riferiti a standard formativi minimi e a Figure di Qualifica Professionale comprese in uno specifico Repertorio nazionale.

Oltre che dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, ai sensi del c. 3 dell'art. 2 del DPR n. 87/2010, l'offerta di leFP può essere erogata in regime di sussidiarietà anche dagli Istituti Professionali di Stato, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta e secondo le modalità (integrativa e complementare) definite dalle Linee Guida per gli organici raccordi tra Istruzione Professionale e leFP, recepite con DM n. 4/2011.

Il sistema di leFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005.

Nel rispetto di tali LEP e delle indicazioni contenute nell'Accordo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni e Province autonome in data 20.02.2014¹, alle singole Regioni e alle Province autonome compete in particolare la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento della Qualifica professionale di leFP nonché il rilascio delle relative attestazioni. Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di leFP, a norma dell'articolo 1, comma 13 del dlgs 226 /2005 in regime di sussidiarietà.

Il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di leFP si terrà nel prossimo mese di giugno .

La Regione Sardegna, con il presente documento di indirizzo, in conformità anche alla normativa regionale vigente in materia di esami di finalizzati al rilascio di attestati di qualifica, stabilisce la disciplina degli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà.

¹ Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale: "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Allegato alla Determinazione n. 14086/1531/27 del 04 APR. 2014

In particolare, il presente documento contiene la disciplina in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà e del conseguente rilascio del titolo di Qualifica professionale (art. 17, D.lgs. 226/2005):

Richiesta di svolgimento esame:

- **a) ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo:** oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore (75%), è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di leFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005), sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'art. 19 del D.lgs. 226/2005;
- **b) composizione della Commissione:** la Commissione d'esame ai sensi dell'art 7 della L.R. 47/79, deve essere così composta:
 - un funzionario della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Presidente della Commissione;
 - un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Uff. Scolastico Reg.le Sardegna, si ritiene che possa essere designato a tal fine anche un secondo docente del corso;
 - un docente del corso;
 - un rappresentante di un'Organizzazione Sindacale, la cui assenza non impedisce la costituzione della Commissione e lo svolgimento delle prove;
 - un rappresentante di un'Organizzazione Imprenditoriale.
- **c) finalità e tipologia delle prove:** previsione di una prova scritta (test multidisciplinare), un colloquio e una prova professionale, finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
- **d) Configurazione della prova professionale:**
 - deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
 - deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Allegato alla Determinazione n. 14086/1531/18 del 04 APR. 2014

- i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento.

Le prove d'esame per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovranno svolgersi, fatte salve eventuali eccezioni, nell'arco di 3 giorni: il primo di questi dovrà essere destinato all'insediamento della commissione per le verifiche preliminari e allo svolgimento della prima prova d'esame, mentre i giorni successivi dovranno essere destinati allo svolgimento delle ulteriori prove ed alle valutazioni finali.

Nell'Istituto Professionale dove si svolgono contemporaneamente esami relativi a più classi, può essere richiesta la costituzione di un'unica commissione per un massimo di tre classi. In questo caso la durata delle prove può essere prorogata fino ad un massimo di cinque giorni. La Commissione ed il presidente dovranno provvedere, secondo le rispettive competenze, a:

verificare gli atti di nomina dei componenti la commissione;

- identificare i rappresentanti degli organismi, mediante il controllo con un valido documento di identità;
- verificare la percentuale di assenza dei corsisti (max 25%) delle ore;
- verificare l'effettivo svolgimento del programma secondo il progetto approvato dal competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro.
 - Per ogni singola materia o disciplina dovrà essere riscontrata la sottoscrizione del programma da parte del formatore e da almeno 2 corsisti;
 - verificare la regolare ammissione dei corsisti agli esami, attraverso la presa visione del verbale della riunione finale del collegio dei docenti, corredato da una relazione sull'andamento dell'attività formativa di ciascun allievo²;
 - verificare la presenza di una terna alternativa di prove, proposte dai docenti dell'Istituto Professionale di Stato, sia per l'eventuale prova scritta che per la prescritta prova professionale³;
 - stabilire, preliminarmente allo svolgimento di tutte le prove previste nei giorni successivi, i criteri e le modalità di valutazione delle stesse e per gli scrutini finali⁴.

² La percentuale di assenza ammissibile per i corsi non può superare il 25 per cento del monte ore del corso. In ogni caso, dovrà essere accertato lo svolgimento di un modulo di recupero che consenta al candidato il raggiungimento del 75 per cento del monte ore di lezione.

³ Le tre prove proposte dall'Istituto Professionale di Stato dovranno risultare omogenee alle caratteristiche didattiche del corso e alla tempistica assegnata per lo svolgimento. Nell'ipotesi di evidente disomogeneità, la commissione potrà richiedere una riformulazione delle stesse. In assenza di proposte sarà compito della commissione, anche con l'ausilio dei commissari interni, stabilire la terna di prove dalla quale estrarre quella da assegnare ai candidati.

⁴ Il voto finale degli esami (espresso in centesimi) è costituito dalla media matematica tra la votazione media riportata dal candidato nelle prove di teoria (ossia scritta e orale) e la votazione della prova pratica o simulata. La media dei voti indicati nel modello 18/FP alla colonna «media voti teoria» si ottiene sommando le votazioni conseguite rispettivamente nella prova orale e nella prova scritta e dividendo il risultato per 2. La «media voti teoria» sommata al voto conseguito nella prova pratica o simulata e diviso per 2 darà l'esatta determinazione del «voto finale», che non deve essere inferiore a 60/100 per il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

Allegato alla Determinazione n. *11086/153/FP* del 04 APR. 2014

Nel caso in cui il candidato, per malattia o altri gravi motivi, non dovesse risultare presente nelle date di convocazione per lo svolgimento delle prove, il presidente della commissione d'esame verificherà l'adeguatezza della documentazione prodotta a giustificazione, verbalizzandone l'assenza.

A conclusione dell'esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.l. 11 novembre 2011.

Periodo di svolgimento dell'esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di leFP vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Modulistica da utilizzare per la richiesta costituzione esame:

- modello 16 leFP - richiesta costituzione commissione esami;
- modello 17 leFP - composizione commissione esami;
- modello 18 leFP - verbale degli esami.

Il Direttore del Servizio

Luca Galassi

Resp. Settore D. Zeponi

 istruttore G. Simone

conseguimento della qualifica.

Il voto di ammissione non influisce mai sulle medie del voto finale, in quanto non può costituire ulteriore elemento aggiuntivo di media matematica.